

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
TRASPORTI
U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Formazione periodica degli insegnanti e istruttori di autoscuola D.M. 17/2011 come modificato dal DM. 10.01.2014, n. 30. Funzioni di vigilanza e controllo in merito all'inserimento di nuovo personale in regime di segnalazione certificata di inizio attività e all'organico delle autoscuole già esercitanti nel territorio della Provincia. Approvazione di orientamenti e criteri, relativamente ad aspetti operativi da applicare con la nuova normativa a regime.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E TRASPORTI

Decisione:

- 1) approva i criteri di conteggio dei termini per adempiere alla formazione obbligatoria biennale, in capo agli insegnanti e istruttori di autoscuola, in relazione alle modalità di conseguimento dell'abilitazione posseduta, ossia distinguendo se a seguito di esame in applicazione della previgente normativa o, in alternativa, a seguito di esame espletato dopo la riforma recata dal D.M. 17/2011 e s.m.i. come esplicitati nella "SCHEMA DI SINTESI ADEMPIMENTI FORMAZIONE PERIODICA BIENNALE" riportata sub **ALLEGATO N. 1**;
- 2) adotta gli orientamenti riportati sub **ALLEGATO n. 2** denominato "PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FORMAZIONE PERIODICA E ITER DI CONTESTAZIONE DELLE CARENZE", con riferimento all'accertamento a cura dell'Ufficio Amm.vo Trasporti della carenza della formazione periodica, distinguendo tra gli operatori per cui si chiede in regime di SCIA il relativo inserimento nell'organico di un'autoscuola - per la prima volta dopo l'introduzione dell'obbligo formativo - da quelli che risultino già inseriti ed operanti presso una o più autoscuole, aventi sede operativa nella provincia di Bologna. Si rinvia al fac simile di comunicazione predisposti per avviare la dovuta contestazione della carenza nei casi in cui ricorra ;
- 3) dispone di considerare i procedimenti sanzionatori richiamati al punto 2) come compresi nell'ambito di quelli già inseriti nell'anagrafe vigente dei procedimenti amministrativi al numero 975 – Provvedimenti sanzionatori in materia di autoscuole/centri di istruzione automobilistica e al numero 1012 –Inibizione dell'attività iniziata a seguito di Scia non conformabile;

- 4) recepisce i contenuti del riferimento attestante l'avvenuta estrapolazione dell'elenco delle abilitazioni degli insegnanti e istruttori attualmente operanti che, dalle risultanze delle banche dati in uso, corrispondono al personale in organico presso tutte le autoscuole aventi sede nella provincia di Bologna alla data del 23/10/2014, in cui risultano le prossime scadenze della formazione periodica distinte in ordine di data ed indice alfabetico (ordinato per cognome dell'interessato); il citato riferimento con l'elenco delle abilitazioni degli insegnanti/istruttori operanti nella Provincia di Bologna è agli atti al Pg.151431/2014 del 23/10/2014;
- 5) conseguentemente dispone di attenersi ai criteri relativi ai tempi per valutare l'adempimento all'obbligo di formazione biennale sub ALLEGATO N. 1 e altresì di dare applicazione degli orientamenti di cui all'ALLEGATO N. 2, a cura dei collaboratori dell'Ufficio Amministrativo Trasporti.

Motivazione:

Si richiamano i contenuti di cui all'art. 123 del codice della Strada di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 più volte modificato in particolare laddove prevede la formazione iniziale e periodica obbligatoria per gli insegnanti e gli istruttori¹.

Si evidenzia che le disposizioni normative di attuazione in tema di formazione sono state emanate con il D.M. 17/2011 (art. 4²e 9³) e da ultimo modificate con il D.M. 30/2014,

¹ Comma 10 dell'art. 123 CdS : "il Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilisce con propri decreti(omissis), i corsi di formazione iniziale e periodica con i relativi programmi degli insegnanti e istruttori delle autoscuole per conducenti.....(omissis)"

²Art. 4 del DM 17/2011 *Corsi di formazione periodica per insegnante* (in grassetto le parti modificate dal DM 30/2014): "L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 e l'insegnante già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **La formazione periodica e' ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. Il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validità dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione di continuita'. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2.** 2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione. 3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o piu' tra i seguenti argomenti: (OMISSIS) **3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning** 4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. 5. La frequenza del corso di formazione periodica e' annotata sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3."

³ Art. 9 del DM 17/2011 *Corsi di formazione periodica per istruttore* (in grassetto le parti modificate dal DM 30/2014) "1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 e l'istruttore già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **La formazione periodica e' ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. Il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validità dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione di continuita'. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2.** "continua a pagina"3

con cui è stato esplicitato che la formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale e le decorrenze sono le stesse della formazione effettuata in assolvimento alla “prima scadenza” dell'obbligo di formazione⁴, ossia per le abilitazioni pre- riforma i due anni si conteggiano dalla data di entrata in vigore del D.M 17/2011, il 25 marzo 2013 e così a seguire ogni biennio successivo (25.03.2015; 25/03/2017 etc..); mentre per le abilitazioni post- riforma il biennio decorre dalla data di conseguimento della abilitazione e così via per i successivi bienni.

Si è ritenuto opportuno attendere la prima scadenza, in merito in particolare all'obbligo formativo periodico e l'avvio a regime della nuove previsioni, per stabilire le criticità e fissare orientamenti da adottare che tenessero conto di tutti gli aspetti emersi in sede di prima applicazione (analogamente ad orientamenti adottati anche su altri comparti di competenza, quali l'autotrasporto); successivamente si è valutato utile procedere alla definizione schematica dei criteri di conteggio dei termini per adempiere alla formazione obbligatoria biennale indicati nella tabella sub **ALLEGATO N. 1**, che contempla altresì il caso del soggetto che cumuli entrambe le abilitazioni di insegnante e istruttore. Tale definizione verrà utilizzata per l'esame sia delle richieste formulate dai titolari di autoscuole per l'inserimento di nuovo personale quale insegnante e/o istruttore, sia delle situazioni attuali degli insegnanti ed istruttori già operanti.

L'Ufficio, per prassi e per esperienza, reputa che disporre di uno strumento di lavoro e di criteri definiti, da applicarsi nell'esercizio della funzione e nel fornire indicazioni alle imprese, per monitorare le posizioni degli operatori e le relative scadenze garantisca omogeneità e trasparenza dell'azione amministrativa. A tal fine è stato pertanto estrapolato l'elenco degli insegnanti e istruttori che dalle risultanze delle banche dati in uso presso l'Ufficio, corrispondono al personale in organico presso tutte le autoscuole di Bologna alla data del 23/10/2014 e in cui risultano le prossime scadenze della formazione periodica distinte in ordine di data ed per indice alfabetico (riferimento agli atti al Pg. 151431/2014 - fascicolo 7.12.1/3/2012).

Si reputa inoltre opportuno stabilire in tale sede le procedure da adottare in caso venga rilevata la carenza della formazione periodica, distinguendo l'ipotesi in cui avvenga in sede di richiesta in regime di SCIA - per la prima volta dopo l'introduzione dell'obbligo formativo – di inserimento di insegnanti e/o istruttori nell'organico di un'autoscuola, dall'ipotesi in cui avvenga d'ufficio in occasione di altri procedimenti e con riferimento ad insegnanti/istruttori già inseriti ed operanti presso una o più autoscuole. La finalità che si intende perseguire è di assicurare omogeneità nella trattazione delle casistiche e trasparenza nell'esame della documentazione amministrativa prevista da parte dei collaboratori nella gestione dei rispettivi procedimenti amministrativi assegnati, come puntualmente riportato nell' **ALLEGATO 2**. In tale ambito sono state definite anche le modalità di contestazione (con una nota già predisposta) e di regolarizzazione

2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione. 3. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti: (OMISSIS) **3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.** 4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. 5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.”

⁴ Si vedano note 2 e 3 parte corsivo sottolineata e la parte in grassetto.

consentita, le conseguenze sull'operatività dell'insegnante e istruttore e le sanzioni in cui incorre la autoscuola.

Ancora, si considera necessario precisare che il procedimento sanzionatorio già contemplati nella vigente anagrafe dei procedimenti dell'Ente al “numero 975 – *Provvedimenti sanzionatori in materia di autoscuole/centri di istruzione automobilistica*” possa considerarsi comprensivo del procedimento di contestazione previsto per i casi rilevati d'ufficio.

Allegato n.1 - “SCHEMA DI SINTESI ADEMPIMENTI FORMAZIONE PERIODICA BIENNALE””;

Allegato n. 2 - “PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FORMAZIONE PERIODICA E ITER DI CONTESTAZIONE DELLE CARENZA”;

Bologna, data di redazione 23/10/2014

Il Dirigente responsabile
SANDRA SABATINI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.